

VISTI

- la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 e i principi dalla stessa enunciati in materia di protezione, prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione,
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*.
- L'Intesa, ai sensi dell' art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case Rifugio del 27 novembre 2017;
- Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato il 7 luglio 2015 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016 *“Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2015-2016, di cui all'art. 5 bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119”*;
- la L.R. 24 maggio 2006, n. 12 *“Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”*, che individua fra gli obiettivi misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;
- la L.R. 21 marzo 2007 n. 12 *“Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza”*, che ha disciplinato in ambito regionale le modalità di attuazione delle politiche di contrasto alla violenza di genere e che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto ad un sostegno per recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l'integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 18/2013 che prevede il potenziamento ed il sostegno della rete dei Servizi Territoriali di accoglienza/sostegno - emergenza/protezione, in grado di attivarsi prontamente a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza senza distinzione di età, status, razza, religione e nazionalità;
- la D.G.R. 28/09/2015 n. 1045 con cui la Regione Liguria ha recepito l' *“Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case rifugio”*.

ATTESO che la Regione Liguria intende rafforzare le azioni di contrasto della violenza di genere e potenziare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli con l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 bis comma 2 lettera d) del decreto legge del 14 agosto del 2013 n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119;

VALUTATO necessario riequilibrare la presenza delle case rifugio nella regione, promuovendone l'istituzione nei territori che ne sono privi;

VALUTATO inoltre opportuno sostenere prioritariamente la realizzazione di nuovi centri antiviolenza che derivino da esperienze già consolidate sul territorio, come quelle realizzate dagli sportelli antiviolenza;

DATO ATTO che ai sensi dell'Intesa del 27/11/2014, gli sportelli antiviolenza devono rappresentare un'articolazione di un centro antiviolenza;

DATO ATTO che la citata legge 15 ottobre 2013 n. 119 ha previsto la riserva di una quota del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da destinare all'istituzione di nuovi centri e di nuove case rifugio;

DATO ATTO che detta quota, così come ripartita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016 in riferimento al biennio 2015-2016 ammonta per la Regione Liguria ad € 180.658,00;

RITENUTO, al fine di favorire il conseguimento dei suddetti obiettivi, di emanare un avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5bis comma 2, lettera d) del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93;

CONSIDERATO che è possibile finanziare il suddetto avviso con risorse economiche pari a € 180.658,00 che si renderanno disponibili sulla missione 12 programma 12.005 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017;

RITENUTO pertanto di approvare l'avviso allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore alle Pari Opportunità

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare l'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5bis comma 2, lettera d) del decreto legge 2013,n.93, allegato quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il finanziamento dell'avviso pubblico, €180.658,00 trova copertura sulla missione 12 programma 12.0005 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di pubblicare la presente deliberazione e l'avviso allegato sul B.U.R.L. e sul sito web della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.